



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO ""REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N.118 E SUCCESSIVE MODIFICHE"" AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2015 N.118""

Ecc.mi Capitani Reggenti,

On.li Consiglieri,

il Decreto Delegato in presentazione, intende dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 46 della Legge 30 luglio 2015 n. 118.

Il presente Decreto Delegato, così come indicato all'articolo 42, abroga i due precedenti, ovvero il Decreto Delegato 26 novembre 2010 n.186 ed il Decreto Delegato 1 giugno 2011 n. 91, e questa scelta nasce dalla necessità di una più coordinata lettura del medesimo, seppur occorra evidenziare che molte parti relative ai due citati Decreti sono rimaste inalterate in quanto non hanno evidenziato criticità.

Le novità di questo Decreto Delegato rispetto ai due testi precedenti riguardano principalmente le nuove casistiche di permessi di soggiorno e residenza che emergono dalla Legge 30 luglio 2015 n.118.

In particolare si segnalano gli articoli che sono stato modificati.

Art. 2: è stata inserita una più ampia definizione del concetto di documento ed uno snellimento al riguardo della documentazione già presentata; l'introduzione di un'eventuale test del DNA qualora sorgano da parte degli Uffici competenti obbiettivi dubbi sulla relazione familiare dichiarata; spostamento della definizione di reddito minimo adeguato al fine del ricongiungimento, da norma transitoria a regola di carattere generale.

Art. 3: è stato introdotto il divieto di presentazione contestuale di domande relative a permessi di soggiorno e/o residenza, per evitare la sovrapposizione di percorsi paralleli sulla base di diverse normative in vigore.

Art. 5: è stata inserita la lettera d'invito, come sviluppata dall'Ufficio Stranieri della Gendarmeria.

Art. 7: è stata introdotta nel permesso speciale per motivi di istruzione una semplificazione nei confronti dei cittadini di Paesi con i quali vigono Convenzioni/Accordi di reciprocità.

Art. 12: è stato meglio precisata la documentazione relativa al permesso di soggiorno speciale per volontariato internazionale.

Art. 13: si è ricordato il permesso di soggiorno speciale per i dipendenti e i famigliari d'Imprese Start Up con le normative di settore.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Art. 15: è stata indicata la documentazione necessaria riguardante il permesso di soggiorno per programmi vacanza/lavoro.

Art. 16: la documentazione relativa al permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro è stata allineata al superamento del precedente termine (11 mesi) alla nuova durata, ovvero 12 mesi, specificando altresì l'applicazione nei casi specifici del tempo pieno nell'attività lavorativa.

Art. 20: nella variazione nel rapporto lavorativo e nella revoca del nulla osta si sono riaccolte le esigenze dell'Ufficio del Lavoro con quelle dell'Ufficio Stranieri della Gendarmeria.

Art. 21: si è specificato che la richiesta di trasformazione del permesso per convivenza more uxorio o per convivenza in favore dello straniero per coabitazione a fini solidaristici e di mutuo aiuto, in permesso di soggiorno, potrà essere presentata decorso 5 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 118/2015.

Art. 22: sono state introdotte precisazioni, garanzie e deroghe nei rilasci dei permessi di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie di protezione sociale.

Art. 23: sono state indicate le documentazioni necessarie per le nuove tipologie di permesso per convivenza.

Art. 24: in raccordo con l'Istituto per la Sicurezza Sociale si è meglio precisato il contenuto della norma riguardante l'alternativa alla presentazione di polizza assicurativa.

Art. 25: sono state meglio disciplinate le modalità di presentazione e gli oneri relativi al contratto di locazione.

Art. 26: sono state disciplinate le modalità di presentazione delle nuove casistiche delle residenze concesse dall'Ufficio di Stato Civile.

Art. 27: sono state disciplinate le modalità di presentazione delle nuove casistiche delle residenze o permessi di soggiorno ordinari concessi dalla competente Commissione Consiliare Permanente.

Art. 28: è stata disciplinata la modalità di presentazione dell'istanza relativa al consolidamento della residenza, introducendo una disciplina simile a quella prevista dalla Legge sullo sviluppo.

Art. 29: si è introdotta la modalità relativa al monitoraggio dell'applicazione della Legge ai sensi dell'articolo 16 comma 3 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 30: sono state introdotte le modalità relative alle possibilità di presentare domanda per la concessione straordinaria del permesso di soggiorno ordinario.

Art. 31: sono state introdotte le modalità relative alla presentazione di domande relative alla richiesta di residenza del coniuge e dei figli di coloro che avevano ottenuto la residenza sulla base dell'articolo 16 comma 3 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche ed integrazioni.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Art. 35: è stato introdotto l'onere di comunicazione dell'ingresso in territorio da parte dello straniero a differenza della precedente normativa che poneva in capo al cittadino residente od allo straniero soggiornante tale onere e ciò per un maggior controllo degli ingressi in Repubblica.

Art. 37: è stato eliminato l'allontanamento, ma introdotta la sanzione ulteriore, in caso di recidiva per la presenza in territorio per assenza di idoneo titolo.

Art. 39: si è normata una prassi applicativa sul calcolo dei 30 giorni di presenza in territorio senza idoneo titolo da parte dell'Ufficio Stranieri della Gendarmeria per evitare fenomeni distorsivi.

Art. 40: si è normata una prassi applicativa nelle richieste di rinnovo di soggiorno ordinario.

Art. 42: si è introdotta una precisazione per evitare che gli interessati che presentano domanda ai sensi dell'articolo 19-bis della Legge n. 118/2010 e successive modifiche ed integrazioni, siano poi assoggettati a sanzione amministrativa.

IL SEGRETARIO DI STATO

(**Pasquale Valentini -**)